

Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Friburgo nell'ambito della votazione popolare federale del 28 novembre 2010

dell'8 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975² sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;

visti gli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978³ sui diritti politici;

visti gli articoli 2, 4 e 162 della legge del Cantone di Friburgo del 6 aprile 2001 sull'esercizio dei diritti politici (RSF 115.1);

vista la Convenzione del 1° luglio 2009 tra i Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia, che hanno scelto l'opzione di hosting, e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sulla costituzione di un consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nel sistema della ditta Unisys (Svizzera) SA nell'ambito delle votazioni popolari federali;

visto il contratto di licenza di software del 1° luglio 2009 tra il Cantone di Zurigo, detentore della proprietà intellettuale del sistema di voto elettronico e il consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto in occasione delle votazioni federali, cantonali e comunali composto dai Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sul rilascio dei diritti di utilizzazione del software «Vote électronique»;

esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo del 20 aprile 2010,

decreta:

1. La richiesta del Cantone di Friburgo del 20 aprile 2010 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 28 novembre 2010 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

¹ RS 161.1

² RS 161.5

³ RS 161.11

2. La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura:
 - a. per la votazione popolare federale del 28 novembre 2010 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica su una copia del sistema di voto elettronico del Cantone di Zurigo, dagli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto nel Comune di Friburgo. Sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Città del Vaticano;
 - b. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 27 novembre 2010 alle ore 12.00;
 - c. i voti espressi per via elettronica dagli Svizzeri all'estero del Comune di Friburgo e i voti espressi in modo convenzionale vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento dello scrutinio, convalidati per il risultato federale dal Cantone di Friburgo;
 - d. il Cantone di Friburgo è responsabile della piena osservanza, nel Comune di Friburgo, di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta;
 - e. la sperimentazione del voto elettronico interessa tutte le votazioni cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente nel Comune di Friburgo.
3. Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.
4. Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo da parte della Cancelleria federale.

8 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova